LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2025

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

(a cura di Riccardo Ercole OMODEI)

[Nota del curatore

La decisione della Corte d'Appello che si riporta ha ad oggetto una vicenda, relativa ad un grande incendio boschivo, la cui sentenza di condanna di primo grado è già stata pubblicata sul numero 4/2022 di questa Rivista. Si rimanda al richiamato fascicolo per la descrizione del fatto. Di seguito ci si soffermerà soltanto sulla parte della decisione di parziale riforma della sentenza di primo grado.]

Corte di Appello di Firenze, Prima sezione penale, n. 2641 del 13 gennaio 2024.

Art 423 *bis* c.p.; Art. 452 *quater* c.p.; concorso apparente di norme; reato complesso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

[…]

Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, la difesa contesta la valutazione del Tribunale in punto di mancato riconoscimento del concorso apparente di norme tra i reati ascritti all'imputato: quello di incendio boschivo aggravato è da ritenere speciale rispetto al reato a condotta libera previsto dall'art. 452 *quater* c.p. Infatti, il bene giuridico risulta essere il medesimo e il carattere di gravità, estensione e persistenza previsto dall'aggravante dell'incendio boschivo coincide, anche concettualmente, con la tendenziale irreversibilità che caratterizza l'evento del disastro ambientale.

[…]

Per quanto riguarda la qualificazione giuridica del fatto, oggetto del secondo motivo di impugnazione, la valutazione della Corte è invece parzialmente diversa da quella dei giudici di primo grado. Nella sentenza impugnata il Tribunale dedica alcune pagine a sottolineare, in modo senz'altro corrispondente alle risultanze processuali, l'enorme portata distruttiva dell'incendio del 24 settembre 2018. Non vi è alcun dubbio (e, del resto, non è contestato da parte dell'appellante) che si sia in

presenza di una devastazione di portata eccezionale, come peraltro compiutamente argomentato e documentato nella consulenza svolta per incarico del pubblico ministero […].

Il Tribunale ha ritenuto che l'imponente incendio boschivo sia tale da integrare entrambi i reati di cui alla rubrica. Questa comprende sia l'ipotesi dell'incendio boschivo aggravato dal danno grave, esteso e persistente all'ambiente e dal pericolo per gli edifici (con la distruzione di cinque immobili e il danneggiamento di altri sei), oltre al danno ad aree protette (si tratta della violazione dell'art. 423 *bis* commi 1,3 e 4 c.p.), sia quella del disastro ambientale (art. 452 *quater* comma 1 numeri 1, 2 e 3 e comma 2 c.p.).

Secondo la valutazione del Tribunale (non contestata, in questa parte, nell'appello, cosicché non vi è necessità di specifici approfondimenti) i due reati sono entrambi sussistenti. Infatti l'incendio boschivo ha provocato senza alcun dubbio conseguenze tali da integrare le aggravanti previste dal comma 3 e dal comma 4 (quest'ultima aggravante, ad effetto speciale, prevede un aumento della pena "della metà", mentre la prima è soggetta al regime ordinario dell'aumento fino a un terzo ex art. 64 c.p.); allo stesso tempo la condotta ha integrato anche l'ipotesi del disastro ambientale: infatti l'incendio ha determinato una alterazione dell'ecosistema in parte irreversibile, in parte reversibile, ma solo mediante procedimenti eccezionali e particolarmente onerosi, oltre a un grave pericolo per l'incolumità pubblica.

Secondo quanto ritenuto del Tribunale analizzando il rapporto tra le due fattispecie, i due reati danno luogo a una ipotesi di concorso formale, mentre sarebbe da escludere l'ipotesi del concorso apparente di norme. Questo perché "l'unica ipotesi in cui sussiste il concorso apparente di norme è quella del rapporto di specialità unilaterale tra le fattispecie da considerarsi come astratte": nella specie si verterebbe, invece, in una ipotesi di specialità bilaterale reciproca (secondo il Tribunale la fattispecie dell'incendio boschivo è speciale quanto alle modalità della condotta, il disastro ambientale è da ritenere speciale quanto all'evento). Inoltre, anche il bene giuridico tutelato dalle due fattispecie sarebbe da ritenere diverso.

Nell'appello si obietta che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il bene giuridico tutelato risulta essere il medesimo, comparando l'ipotesi del disastro ambientale e quella dell'incendio boschivo caratterizzato da un danno grave, esteso e persistente all'ambiente (art. 423 *bis* comma 4 c.p.). Inoltre il carattere di gravità, estensione e persistenza previsto dall'aggravante dell'incendio boschivo coincide, semanticamente e concettualmente, con la "tendenziale irreversibilità" che caratterizza l'evento del disastro ambientale, mentre la condotta prevista dal reato di incendio boschivo è senza dubbio speciale rispetto alle modalità (libere) previste dall'art. 452 *quater* c.p.

Pertanto viene meno il rapporto di specialità bilaterale, dovendosi concludere per l'assorbimento del reato di disastro ambientale nell'ipotesi aggravata di incendio boschivo.

Al riguardo si deve osservare, in primo luogo, che anche ad avviso della Corte la conclusione del Tribunale (peraltro priva di specifica motivazione) in merito alla ritenuta divergenza del bene giuridico tutelato dalle due norme (p. 47 della sentenza) non può essere condivisa.

Invero, se non vi è dubbio che il primo comma dell'art. 423 *bis* c.p. individua l'oggetto materiale dell'incendio sanzionando quello che investe "boschi, selve, foreste ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento", è da tenere presente che per "ambiente", concetto utilizzato nel definire l'aggravante prevista del quarto comma, "si intende comunemente anche una eccezione più estesa, comprensiva di tutte le forme di vita tipiche del bosco: pertanto sono rilevanti i danni causati al bosco come habitat.." (Cass. sez. 1 17.6.2019 n. 26623).

Anche nella dottrina che si è occupata in modo specifico dell'argomento del rapporto tra incendio boschivo aggravato e disastro ambientale è stato sottolineato che l'ambiente richiamato dall'art. 423 *bis* comma 4 c.p. è da intendersi come 'ecosistema' (espressione utilizzata nel testo, di origine molto più recente, dell'art. 452 *quater* c.p., come noto introdotto con la legge 68/2015, mentre la fattispecie dell'incendio boschivo risale al d.l. 220/2000). È da ritenere riduttiva, e non imposta in alcun modo dalla generica dizione normativa, una interpretazione che voglia limitare il significato dell'ambiente tutelato dall'art. 423 *bis* comma 4 c.p. al solo 'patrimonio boschivo' strettamente inteso.

Per altro verso sul tema specifico del concorso tra i due delitti è stato osservato, ad avviso della Corte in modo condivisibile, che la differenza tra l'evento previsto dall'art. 423 *bis* comma 4 c.p. ('danno grave, esteso e persistente all'ambiente) e quello indicato all'art. 452 *quater* comma 1 n. 2 e 3 c.p. ('alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema', ovvero alterazione 'la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali') sembra essere fondamentalmente terminologica. Si tratta di un dato non decisivo, trattandosi di concetti descritti con parole diverse (da norme di epoca diversa) ma così semanticamente affini da escludere che dalla comparazione, anche astratta, tra le due fattispecie possa farsi derivare una ragione sufficiente per ritenere il concorso formale dei reati e aggravare la pena.

Il rapporto logico tra i concetti sopra indicati pertanto non giustifica la conclusione adottata dal Tribunale in tema di specialità bilaterale tra fattispecie. Allo stesso modo l'ipotesi dell'incendio boschivo aggravato dal pericolo per edifici (terzo comma dell'art. 423 *bis* c.p.) appare coincidente, nella sostanza, con quella del disastro che comporta pericolo per l'incolumità pubblica (tenendo presente che gli 'edifici' possono essere abitati o comunque frequentati, anche in modo saltuario, da

persone; del resto il reato di incendio boschivo è stato inserito dal legislatore nel novero dei delitti contro l'incolumità pubblica e in particolare dei delitti di comune pericolo mediante violenza: si tratta di una fattispecie che tutela il patrimonio forestale ma anche l'ambiente, nel senso ampio sopra indicato, e la pubblica incolumità).

Questo insieme di osservazioni orienta verso una soluzione interpretativa diversa da quella di cui alla sentenza impugnata (che peraltro ha valutato l'evento derivante dell'incendio pluriaggravato sulla base degli stessi argomenti utilizzati per il disastro ambientale).

Si versa, secondo quella che appare la conclusione più corretta, in una ipotesi di reato complesso (art. 84 c.p.), nel quale il concorso tra i reati è escluso, essendo da ritenere, nella valutazione in merito al rapporto tra le due fattispecie, che i fatti propri del disastro ambientale siano considerati dalla legge integrativi delle due circostanze aggravanti previste, al comma terzo e al comma quarto, dall'art. 423 *bis* c.p.

Da ciò l'assorbimento del delitto di disastro ambientale contestato al [redacted] al capo 2) in quello di incendio boschivo pluriaggravato di cui al capo 1).

È da aggiungere che quest'ultimo delitto è stato considerato più grave già con la sentenza di primo grado e dunque la pena è stata calcolata sulla base del reato di incendio boschivo pluriaggravato, con un aumento ex art. 81 c.p., nella misura di anni due di reclusione, che alla luce delle precedenti conclusioni deve essere escluso.

[…]

P.Q.M.

La Corte

Visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa in data 17 settembre 2021, appellata da [redacted], dichiara assorbito il delitto contestato al capo 2) in quello di incendio boschivo aggravato di cui al capo 1) e ridetermina la pena in anni dieci di reclusione;

conferma nel resto;

[…]